

# **RESPONSABILITA' CIVILE INSEGNANTI, ISTRUTTORI, TIROCINANTI**

**Contratto di assicurazione responsabilità civile generale**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente  
prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Nota Informativa**





## NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE INSEGNANTI, ISTRUTTORI, TIROCINANTI

La presente nota informativa MOD. POLS RC IN 5 - ED. 23/09/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. POLS RC IN 2 - ED. 23/09/2013

**La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### GLOSSARIO

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Contraente:</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Danni:</b>	morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Infortunio:</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un rimborso spese mediche;
<b>Perdite Pecuniarie:</b>	il pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Società:</b>	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

#### **Dati Societari**

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) – e-mail: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.303 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.074 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”.

**AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.**

**Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 9 delle condizioni generali di assicurazione.**

### **3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni**

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

#### **Sezione Responsabilità Civile**

Il presente contratto tiene indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza così come meglio specificato e regolamentato:

- dall'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia;
- dalle garanzie aggiuntive comprese tra l'art. Rcg040 e l'art. Rcg312 e precisamente:
  - Rcg040 Franchigia assoluta;
  - Rcg129 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività;
  - Rcg309 Aumento dei massimali per viaggi / gite;
  - Rcg310 Attività presso propria abitazione;
  - Rcg311 Attività presso terzi;
  - Rcg312 Estensione alle perdite patrimoniali.

#### **Sezione infortuni (se attivata):**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità;

così come meglio specificato e regolamentato dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia, a seguito di:

- morte
- invalidità permanente da infortunio;
- rimborso spese mediche da infortunio,

meglio descritte e disciplinate dall'art. 34 fino all'art. 41 delle condizioni generali di assicurazione a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

**Limitazioni ed esclusioni****Esclusioni - Sezione Responsabilità Civile**

**AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:**

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
- n) cagionati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
  1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) relativamente ai tirocinanti, si intende esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali svolte.

**AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:**

- art. 7 "Obblighi in caso di sinistro";
- art. 13 "Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)";
- art. 14 "Persone non considerate terzi";
- art. 15 "Estensione territoriale R.C.T."



- art. 17 "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza";
- art. 18 "Pluralità di assicurati";
- nelle seguenti Garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: rcg040-rcg129--rcg311-rcg312.

**Si precisa che:**

- **sono presenti deroghe alle esclusioni RCT nei punti: Rcg129-310-311-312 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.**

**Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all'articolo 14 delle condizioni generali di assicurazione.**

**Esclusioni - sezione Infortuni**

**AVVERTENZA: Come meglio precisato dagli artt. 21 e 22 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio - la garanzia non comprende gli infortuni causati da:**

- qualsiasi sport professionistico;
- pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body building/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche. L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità;
- pratica di sport aerei compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" quali ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili;
- sono inoltre esclusi la speleologia, le immersioni subacquee e l'alpinismo svolto con modalità diverse da quelle indicate alle lettere c., e., del precedente articolo 20) Rischi sportivi inclusi.

Limitatamente al pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, sci d'alpinismo e body building, la garanzia è valida (fermo le franchigie previste all'articolo 38) nei confronti dell'Assicurato solamente per gli infortuni subiti in qualità di istruttore (munito di regolare diploma rilasciato dagli organi e/o federazioni competenti) che addestra ed esercita, in modo non agonistico, con lezioni individuali o di gruppo, la pratica di discipline sportive; ne insegna le tecniche, verifica l'adeguatezza delle condizioni fisiche dell'allievo, lo prepara fisicamente, lo allena e organizza attività sportive comuni.

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati:

- 1) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- 2) dalla guida
  - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B,
  - di macchine agricole e operatrici,
  - di natanti a motore per uso non privato;
- 3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- 4) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da evento non indennizzabile ai sensi della polizza;
- 5) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- 6) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- 7) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- 8) da manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- 9) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- 10) da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocato dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- 11) da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

**AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:**

- Art. 19 Oggetto dell'assicurazione Infortuni
- Art. 20 Rischi sportivi inclusi
- Art. 23 Rischio volo
- Art. 24 Limiti di età
- Art. 25 Persone non assicurabili
- Art. 26 Limiti territoriali/Rischio guerra

- Art. 28 Altre assicurazioni
- Art. 34 Morte
- Art. 36 Invalidità permanente
- Art. 37 Criteri di indennizzabilità
- Art. 39 Invalidità permanente totale
- Art. 40 Rimborso spese di cura per infortunio
- Art. 41 Danno estetico

### **Franchigie scoperti e limiti di indennizzo**

#### ***Sezione Responsabilità Civile***

**AVVERTENZA: Sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo all'interno dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:**

- art. 17 "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza";
- nelle seguenti Garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: Rcg040-129-311-312

Esempio:

*"Nell'ipotesi di un danno ad un alunno pari ad €. 1.000 causato da una sua caduta dalle scale, della quale risulta responsabile l'assicurato, essendo prevista dalla garanzia aggiuntiva Rcg040 una franchigia ad esempio di 250 Euro - il risarcimento corrisposto all'assicurato sarebbe pari a 750 Euro (al netto della franchigia contrattuale)".*

#### ***Sezione Infortuni***

**AVVERTENZA: Sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo all'interno dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:**

- Art. 20 Rischi sportivi inclusi
- Art. 38 Franchigie
- Art. 40 Rimborso spese di cura per infortunio
- Art. 41 Danno estetico

Esempio:

*"In caso di invalidità permanente da infortunio:*

- *Somma assicurata per invalidità permanente per infortunio € 50.000,00*
- *Invalidità accertata 10%*

*In caso di sinistro, occorso ad un assicurato durante lo svolgimento dell'attività di istruttore sportivo di tennis, l'invalidità Permanente da liquidare sarà:*

- *il 7% di € 50.000,00 pari ad € 3.500,00*

*L'indennizzo pagato all'assicurato è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell'eventuale franchigia."*

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.**

**Relativamente alla sezione Infortuni, se attivata, la sopravvenienza in corso di contratto di alcune affezioni quali alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organico cerebrali meglio descritte e disciplinate all'art. 25 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti in dettaglio, costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta.**

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

**L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Si rinvia agli articoli 5, 6 e 27 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

Esempio:

*"Si ha una circostanza che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurato un Cliente che dichiara di effettuare solamente attività di istruttore di calcio e, col tempo, cominciasse ad effettuare anche l'attività di istruttore di rugby".*



*“Si ha una circostanza che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurato un Cliente che dichiara di effettuare attività di istruttore di nuoto e, successivamente, limitasse la propria attività ad insegnante di scuola media secondaria”.*

## **6. Premi**

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere, alternativamente: annuali o semestrali).

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali. Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione.**

## **7. Rivalse**

### **Sezione responsabilità civile**

**AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 1916 del codice civile.**

**AVVERTENZA: La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato stesso di prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale, sia civile che penale e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione.**

### **Sezione Infortuni, se attivata**

**La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.**

**Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, alle condizioni generali di assicurazione, art. 33.**

## **8. Diritto di recesso**

**AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.**

**Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione.**

**AVVERTENZA: Per i contratti di durata pluriennale - trascorso il quinto anno - è data la facoltà al contraente di recedere dall'impegno contrattuale, senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni.**

**AVVERTENZA: La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.**

**Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.**

**Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.**

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.)

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

## **10. Legge applicabile al contratto**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

**11. Regime fiscale****Sezione Responsabilità Civile**

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25% .

**Sezione Infortuni**

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 2,50% .

**Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.**

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio agli artt. 7, 29 e 30 delle condizioni generali di assicurazione.

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami  
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)  
Fax: 045/8372354  
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm)

Si ricorda infine che permane la facoltà per l'esponente di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

**14. Arbitrato**

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia al seguente articolo delle condizioni generali di assicurazione:

- art. 17 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza;
- art. 32 Deferimento di controversie ad un Collegio Medico.

**AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.**

\*\*\*\*

**Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il legale rappresentante  
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista**


